



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 28/2026

SEDUTA DEL 27/02/2026

OGGETTO: TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. MISURE ORGANIZZATIVE DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO (ART. 9, D.L. M 78/2009 E S.M.I.).

L'anno **2026** il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **15:18** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Presente (videochiamata)
MARCO ELVIO MATACERA	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente (videochiamata)
GISELLA GUELFİ	Assente

Assenti: 1, Gisella Guelfi.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CECILIA LUCII, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista videoconferenza/presenza, conformemente al vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio comunale in videoconferenza, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03/05/2022.

Partecipano alla seduta in modalità di videoconferenza l'Assessore Daniela Galletti e il Vicesindaco Marcello Tovoli. Il Sindaco Maurizio Papi, l'Assessore Marco Maticera e il Segretario Comunale Cecilia Lucii sono presenti in aula.

Si dà atto, pertanto, che i partecipanti in videoconferenza assicurano una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni dei componenti del consesso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. MAURIZIO PAPI in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

DATO ATTO che l'obiettivo di tale norma è quello di garantire la tempestiva corresponsione dei pagamenti ai fornitori delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2002, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 192/2012;

DATO ATTO altresì che per il raggiungimento di tale obiettivo, tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 191/2006, tra cui anche gli enti locali, sono chiamate a:

- adottare opportune misure organizzative per accelerare le procedure di pagamento;
- effettuare solamente le spese i cui pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che la Commissione Europea, in data 7 giugno 2018 ha trasmesso all'Italia un parere motivato segnalando che il diritto interno non è conforme alla direttiva sui ritardi di pagamento, soprattutto con riguardo alle norme del codice dei contratti pubblici;

RILEVATO che:

- la direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali prevede che le amministrazioni pubbliche paghino i loro debiti commerciali entro 30 (o, solo nei casi previsti, 60) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente di pagamento;
- tale direttiva è stata recepita con il D.Lgs n. 231 del 2002, successivamente modificato dal D.Lgs. 192 del 2012, i cui artt. 3 e 6 stabiliscono che, in caso di violazione dei termini di pagamento, la pubblica amministrazione è obbligata a corrispondere interessi moratori nella misura di 8 punti percentuali superiori al saggio legale (indipendentemente da un atto di costituzione in mora), a rimborsare le spese sostenute dall'operatore economico per il recupero del corrispettivo e a risarcire il danno con importo forfettario pari ad € 40,00 (salvo prova di danno maggiore);

DATO ATTO che la Commissione Europea, in data 7 giugno 2018 ha trasmesso all'Italia un parere motivato segnalando che il diritto interno non è conforme alla direttiva sui ritardi di pagamento, soprattutto con riguardo alle norme del codice dei contratti pubblici;

EVIDENZIATO che:

- il legislatore, nel tempo, è intervenuto con una serie organica e strutturale di misure finalizzate al rispetto dei tempi di pagamento e ad evitare il riformarsi di uno stock di debito scaduto e non pagato;
- al contempo è stato creato un sistema di monitoraggio accentrato dei pagamenti delle fatture da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la Piattaforma per i Crediti commerciali (PCC), e contemporaneamente si è puntato sulla responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni in materia di ritardi dei pagamenti, introducendo l'obbligo in capo alle stesse di attestare formalmente i tempi di pagamento dei debiti commerciali e di pubblicare a cadenza trimestrale ed annuale un apposito indicatore di tempestività dei pagamenti;

VISTE le disposizioni di cui alla Legge 145/2018, art. 1, commi da 858 a 865 e commi da 868 a 872, così come modificata e integrata dall'art. 38 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n.

58/2019, che costituiscono norme di diretta applicazione e sono da intendersi come integrazione e modificazione evolutiva delle misure organizzative in materia di tempestività dei pagamenti;

“Comma 858: Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Comma 859: A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- a le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*

Comma 860 ... omissis

Comma 861: Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Comma 862: Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*

- a al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Comma 863: Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Comma 864: Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

- a riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- a riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
- b riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
- c riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

Comma 865 ... omissis ...

Comma 866 Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.

Comma 867: A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

Comma 868: A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Comma 869: A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- a con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;*
- b con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.*

Comma 870: A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Comma 871: Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Comma 872: Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.”

PRESO ATTO che:

- la Commissione Europea ha lanciato nel luglio 2020 “Next Generation EU” (NGEU), un pacchetto di misure e stimoli economici per i Paesi membri, da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi pandemica ed economica generata dal COVID-19;
- la principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestati a tassi agevolati), dei 750 totali di NGEU;
- il RRF (Recovery and Resilience Facility), istituito con il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 enuncia le sei grandi aree di intervento (pilastri) sui quali i PNRR si dovranno focalizzare: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, politiche per le nuove generazioni;
- al fine di accedere ai fondi di Next Generation EU (NGEU), ciascuno Stato membro deve predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR - Recovery and Resilience Plan) per definire un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026;

- il Piano italiano denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato presentato in via ufficiale dal Governo italiano il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio (notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021) è lo strumento che, grazie ai fondi del Next Generation Europe, renderà l'Italia più equa, sostenibile e inclusiva;

DATO ATTO che tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie;

EVIDENZIATO che la riforma prevede che:

- 1 entro il quarto trimestre 2023 (Q4 2023), con conferma al quarto trimestre 2024 (Q4 2024), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo, per ciascuno dei seguenti quattro comparti delle pubbliche amministrazioni:
 - 1.a Amministrazioni Centrali, che includono le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici nazionali e gli Altri enti;
 - 1.b le Regioni e Province autonome;
 - 1.c gli Enti locali;
 - 1.d gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
- 2 il rispetto dei tempi di pagamento sarà misurato per ciascuno dei quattro comparti pubblici stabiliti dalla riforma e, quindi, per i singoli enti che ne fanno parte, sulla base degli indicatori dei tempi medi di pagamento e di ritardo stabiliti dagli OA. In particolare, i target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni, per il target Q4 2023, e almeno pari al 95% dell'ammontare delle fatture ricevute, per il target Q4 2024.
- 3 gli indicatori saranno costituiti dalla media ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024. In caso contrario, per monitorare il conseguimento del target prefissato sarà utilizzata la media semplice.

DATO ATTO che la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di dare attuazione alle disposizioni vigenti ed agli obiettivi del PNRR -(Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie) in materia di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche Amministrazioni, con Circolare n. 17 del 07/04/2022 ha fornito agli enti utili indicazioni sugli aspetti di maggior rilievo connessi alle modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento previste dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019), come successivamente modificata dall'articolo 9, comma 2 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233;

VISTA la comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato (RGS) contenente le raccomandazioni agli enti interessati ai fini della corretta alimentazione della Piattaforma per i Crediti Commerciali (PCC) e la verifica costante dei processi ad essa correlati;

DATO ATTO che in virtù delle modifiche apportate dall'articolo 6 sexies, comma 3, D.L. 19 Ottobre 2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 Dicembre 2024, n. 189, ai sensi dell'articolo

40, comma 9 bis, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “... i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 Dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all’articolo, comma 859, lettera b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 Aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, della Legge 6 Giugno 2013, n. 64, **superiore a dieci giorni**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con delibera di Giunta Comunale e previa acquisizione, ai sensi dell’art. 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, del parere del responsabile finanziario dell’Ente, predispongono un Piano degli interventi contenente le seguenti misure:

- 3.a Individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali (per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- 3.b Sperimentazione di procedure semplificate;
- 3.c Costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica;
- 3.d Ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti;

CONSIDERATO CHE la realizzazione delle misure previste dal piano è verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra espresso, di dover procedere alla redazione di un piano di interventi organizzativi, come indicato in allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che:

- questo ente non ha rispettato gli indicatori di pagamento ed anche per il corrente esercizio 2025 ha dovuto applicare le misure di garanzia previste dalle disposizioni vigenti (articolo 1, co. 862 della L. 145/2018), consistenti nell’obbligo di accantonare risorse al Fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- viene garantita l’implementazione dei dati sulla Piattaforma per i Crediti Commerciali (PCC) a cura del Servizio Finanziario;

RILEVATO che il rispetto degli indicatori presuppone uno sforzo organizzativo continuo da parte di tutta la struttura dell’ente, tenendo anche conto della dimensione finanziaria dello stesso, e richiede il puntuale rispetto delle misure organizzative di cui al presente atto, mediante il rispetto di tutte le fasi relative alla gestione della spesa di competenza di ciascuna Unità Organizzativa, e mediante il corretto e tempestivo flusso delle informazioni verso il Servizio Finanziario al fine di comunicare la data di scadenza effettiva delle fatture, qualora diversa da quella indicata o la presenza di cause di sospensione dei pagamenti;

DATO ATTO che l’adozione delle misure organizzative de quo non comporta oneri a carico del bilancio dell’ente;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo vigente;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, testo vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria riportato in allegato a presente atto;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** le misure organizzative indicate nell'Allegato A – “Piano di interventi per la riduzione dei tempi di pagamento 2026”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 145/2018, articolo 1, commi da 858 a 865 e commi da 868 a 872, così come modificata e integrata dall'art. 38 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, nonché al fine del conseguimento degli obiettivi previsti in materia di pagamenti nel PNRR - Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, che costituiscono norme di diretta applicazione e sono da intendersi come integrazione e modificazione evolutiva delle misure organizzative già approvate;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'adozione delle misure organizzative di cui al precedente punto 2 non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio, in quanto la relativa attuazione viene disposta avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali vigenti;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto ai Responsabili delle unità organizzative dell'ente;
- 5) **DI PUBBLICARE** sul proprio sito internet le misure organizzative adottate con il presente provvedimento.
- 6) **DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL.;

e con separata votazione favorevole unanime,

delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL al fine del rispetto delle tempistiche per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II SINDACO

Dr. MAURIZIO PAPI

II SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa CECILIA LUCI

